



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comune.venzone.ud.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

AREA TECNICA, MANUTENZIONI E PATRMONIO

CAPITOLATO DESCRITTIVO - PRESTAZIONALE **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENZONE** **PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2026**

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Venzone che comprende:

- a) il trasporto, dalle fermate individuate dall'Amministrazione comunale agli istituti di frequenza e ritorno, dei bambini e degli studenti autorizzati, compresi i diversamente abili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- b) l'esecuzione del servizio con l'utilizzazione di n. 1 scuolabus di proprietà comunale, sul quale viene costituito l'usufrutto in capo all'aggiudicataria a sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto ministeriale 31 gennaio 1997. Il mezzo concesso in usufrutto è quello elencato al successivo articolo 3. Nel contratto di appalto sarà specificatamente prevista la costituzione dell'usufrutto di cui al presente punto;
- c) la fornitura del personale (conducenti e accompagnatori);
- d) la fornitura di mezzi sostitutivi in tutti i casi di necessità;
- e) il trasporto in occasione di gite di istruzione organizzate dall'Istituto Comprensivo di Trasaghis. Il predetto servizio non deve interferire con i normali orari del trasporto scolastico e deve essere effettuato senza la presenza di un accompagnatore di cui alla precedente lettera c). La spesa massima per ciascun anno scolastico per la presente voce è fissata in euro 3.000,00 + iva.

ARTICOLO 2 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata dal 01/09/2025 al 31/08/2026.

Ai sensi dell'art 120, co 10, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a una proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di scelta di un nuovo contraente. Tale proroga potrà essere attivata qualora, al termine del periodo di esecuzione del contratto, si renda necessario assicurare la continuità delle prestazioni. La proroga tecnica non costituisce un rinnovo del contratto e avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni consecutivi compreso l'anno iniziale del contratto. Questo significa che, una volta esaurito il primo anno, il contratto potrà essere rinnovato annualmente per un massimo di due ulteriori volte. L'eventuale rinnovo sarà esercitato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e concorrenza, e comunque prima della scadenza naturale di ciascun

periodo contrattuale. Ogni rinnovo manterrà invariate le condizioni contrattuali ed economiche originarie. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'aggiudicataria con un preavviso di almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale in corso.

ARTICOLO 3 TIPOLOGIA DEI VEICOLI

Tutti i mezzi sostitutivi che l'aggiudicataria deve garantire a sensi del presente capitolato, devono:

a) essere in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus), al decreto ministeriale 13 giugno 1985 (Caratteristiche costruttive degli autobus), al decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizione in materia di trasporto scolastico) e alla relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23, provvisti di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi e nel rispetto di quanto a proposito stabilito dal presente capitolato;

b) aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente;

c) essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni, comprese quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini ai sensi del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (Attuazione della direttiva 2003/20/CE ...relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini nei veicoli – Modifiche al codice della strada);

d) essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze). Ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1997 e della relativa Circolare dell'11 marzo 1997, n. 23 “sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi”. Lo scuolabus di proprietà comunale per il quale sarà costituito il diritto di usufrutto a favore dell'aggiudicataria è il seguente:

- modello IVECO Immatricolazione anno 2023 Targa GH788NP n. 42 posti a sedere (alunni) + 3 di servizio (autista +2 accompagnatori).

Lo scuolabus concesso in usufrutto all'aggiudicataria è soggetto alle disposizioni di cui al presente capitolato e l'usufruttuario assume a proprio carico tutti gli obblighi previsti dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico e tutti gli oneri conseguenti, compresi le spese di immatricolazione a proprio nome del mezzo. Le carte di circolazione di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di cui al presente capitolato devono riportare la dicitura relativa al loro utilizzo per il trasporto degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a sensi della Circolare del Ministero dei trasporti dell'11 marzo 1997, n. 23. L'aggiudicataria deve fornire il mezzo sostitutivo di quello sul quale è costituito l'usufrutto nei casi in cui la stazione appaltante non provveda alla sua eventuale sostituzione nel caso di dismissione dello stesso dal servizio senza ulteriori oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Nel caso alla data di avvio del servizio non sia concluso il procedimento amministrativo di iscrizione dell'usufrutto a favore dell'aggiudicataria, quest'ultima provvede alla fornitura degli scuolabus necessari allo svolgimento del servizio senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. I veicoli non possono riportare, esternamente e/o internamente, alcun tipo di forma pubblicitaria.

ARTICOLO 4 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 53, co. 4 del d.Lgs 36/2023 e s.m.i., a titolo di cauzione definitiva l'appaltatore costituisce una garanzia pari al 5% del prezzo netto di aggiudicazione dell'appalto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso della somma che la stazione appaltante dovrebbe eventualmente sostenere durante

la gestione per fatto o causa dell'appaltatore a seguito di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La suddetta cauzione è costituita unicamente mediante assicurazione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Nell'atto il fideiussore deve espressamente dichiarare:

- a) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) di rinunciare all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) di prevedere l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verificata conformità.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare entro quindici giorni dalla data di notificazione della relativa richiesta, la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5 PREZZO CONTRATTUALE

Il presente appalto, avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico, si intende a corpo. Il corrispettivo contrattuale è fissato in via forfettaria e onnicomprensiva per l'intera esecuzione del servizio come definito nel presente capitolato e nei suoi allegati.

La fornitura da parte dell'Aggiudicataria di mezzi per la temporanea o permanente sostituzione del veicolo di proprietà comunale concesso in usufrutto non comporterà alcuna modificazione del prezzo complessivo pattuito a corpo.

La Stazione Appaltante, in caso di circostanze imprevedibili o per l'effettiva necessità di assicurare il servizio/lavoro, si riserva di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive non previste nel contratto originario, ma che rientrano nell'oggetto dell'appalto, fino a un massimo del quinto dell'importo del contratto originario (20%).

ARTICOLO 5 BIS CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI

Per le clausole di revisione prezzi, si applica quanto previsto dall'Art 60 del d.Lgs. 36/2023.

La revisione del prezzo si attiverà al verificarsi di una variazione del costo complessivo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo contrattuale originario. Tale variazione sarà calcolata tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'ISTAT, o di altro indice che rifletta in modo più specifico l'andamento dei costi del settore del trasporto.

Qualora la variazione di cui al comma precedente superi la soglia del 5% , la revisione opererà nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore che eccede tale variazione.

La revisione dei prezzi sarà effettuata con cadenza annuale, a decorrere dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, e sarà applicata ai corrispettivi dovuti per l'anno di riferimento. Le parti provvederanno alla determinazione del prezzo revisionato entro il termine di 60 giorni dalla rilevazione della variazione dell'indice di riferimento.

Per il calcolo della variazione del costo si farà riferimento all'indice ISTAT FOI (o indice specifico di settore, se individuato e concordato dalle parti) relativo al mese precedente la data di inizio del periodo di riferimento della revisione, confrontato con l'indice ISTAT FOI (o indice specifico) relativo al mese di riferimento dell'offerta.

Sono esclusi dalla revisione prezzi gli eventuali meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo, qualora previsti e inclusi nella composizione del prezzo contrattuale. Tali adeguamenti non concorrono al calcolo della variazione percentuale di cui al comma 2.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, si verificano circostanze sopravvenute e imprevedibili che alterino in maniera significativa l'equilibrio economico del contratto, le parti potranno avviare un procedimento di rinegoziazione del contratto ai sensi dell' art. 9 del dlgs. 36/2023, al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio originarie.

ARTICOLO 6 PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà mensilmente con cadenza posticipata su presentazione di regolare fattura elettronica trasmessa con le modalità stabilite dalla legge e pagata applicando le norme specifiche. Devono essere emesse fatture mensili riportanti:

- intestazione al Comune di Venzone - Piazza Municipio 1 - 33010 VENZONE;
- il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale, ecc...);
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico)
- regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice CIG.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicataria è pari ai servizi effettivamente eseguiti nell'arco del mese sulla scorta dei dati chilometrici di cui all'allegato Piano, moltiplicati per il prezzo unitario al chilometro e rapportati alle giornate di effettiva esecuzione del servizio ovvero, in caso di servizi ridotti per cause di forma maggiore (es. avversità atmosferiche), alle minori percorrenze eseguite.

Il pagamento dei trasporti per gite scolastiche di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e), devono essere fatturati separatamente. Eventuali sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante non comportano la corresponsione di alcun indennizzo all'aggiudicataria se le stesse sono uguali o inferiori a due giorni lavorativi. Per sospensioni superiori a due giorni lavorativi, la stazione appaltante corrisponderà all'aggiudicataria il 60% (sessanta per cento) del costo chilometrico delle percorrenze sospese relative alla terza giornata e seguenti. Nel caso in cui il servizio dovesse essere ridotto per fatti connessi ad avversità atmosferiche, l'aggiudicataria entro il giorno lavorativo successivo deve trasmettere apposita comunicazione alla stazione appaltante indicando le cause della riduzione del servizio, le minori percorrenze eseguite e le fermate non servite a causa dell'impedimento. A norma del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal d. lgs. 9.11.2012, n. 192, la stazione appaltante paga il corrispettivo dell'appalto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di registrazione al protocollo della stazione appaltante della relativa fattura, salvo quanto di seguito disposto: a) nel caso la stazione appaltante ravvisi la necessità di procedere ad una verifica delle prestazioni oggetto della fatturazione, il termine di pagamento viene aumentato fino a 30 (trenta) giorni; b) nel caso il documento contabile sia irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte della stazione appaltante, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere comunicate dall'aggiudicataria entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento del rilievo. Detto termine è sommato ai 30 giorni sopra stabiliti. Il termine di pagamento del corrispettivo è sospeso:

- a) in caso di irregolarità contributiva accertata dal DURC;
- b) in caso di verifica negativa per gli importi soggetti ai sensi del decreto ministeriale 18.1.2008, n. 40.

Gli interessi di mora di cui al d. lgs. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento. Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e le altre disposizioni inerenti la fatturazione elettronica. Al presente appalto si applicano inoltre le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25.6.2012

“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, del Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni”.

ARTICOLO 7 AVVIO E GARANZIA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L’aggiudicataria per il solo primo anno scolastico e nel corso della settimana precedente l’avvio del servizio, deve eseguire tutte le corse previste dal presente capitolato al fine di acquisire perfetta conoscenza fattuale della struttura dello stesso e scongiurare problematiche gestionali al momento dell’inizio vero e proprio della prestazione contrattuale.

La presente disposizione non comporta alcun ulteriore onere economico a carico della stazione appaltante. L’aggiudicataria deve assicurare e garantire i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni o vertenze sindacali, scioperi, ecc., in quanto trattasi di servizio di pubblico interesse.

La mancata prestazione del servizio anche parziale, dovuta a qualunque motivo, che comporti per la stazione appaltante l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito all’aggiudicataria delle spese a tale scopo sostenute dalla stazione appaltante oltre ad una penalità di cui all’art. 25.

In caso di temporanea non utilizzazione dei mezzi, l’aggiudicataria deve garantire il servizio provvedendo alla loro sostituzione con veicoli che rispettino le normative di settore (art. 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 per utilizzazione di veicoli adibiti a servizio di linea allegando alla carta di circolazione l’apposito documento, ovvero con veicoli adibiti a noleggio con conducente ex art. 82, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 “Uso, destinazione e distrazione degli autobus”).

Prima dell’avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, l’aggiudicataria presenta alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (autorizzazioni, REN);
- b) copia delle carte di circolazione e delle polizze assicurative dei veicoli propri e concessi in usufrutto (e durante la durata del contratto copie dei rinnovi delle polizze);
- c) copia dei documenti di guida dei conducenti (patente e CQC) e degli eventuali sostituti (nonché, durante l’esecuzione del servizio, tutti gli aggiornamenti, ad es. rinnovi di patente, ecc...);
- d) nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) nominativo del Responsabile operante in zona.

Deve sempre e comunque essere garantita la sostituzione dei veicoli e del personale onde garantire il regolare svolgimento del servizio. Le previsioni di cui al presente articolo non comportano alcun rimborso o aumento di prezzo contrattuale.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

L’aggiudicataria è responsabile ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione dell’attività ad essa affidata, che viene gestita autonomamente pur in ossequio a quanto prescritto dal presente capitolato.

La responsabilità dell’aggiudicataria nei confronti degli utenti del servizio è compresa:

- a) all’andata: dalla salita degli utenti sugli scuolabus presso le fermate autorizzate fino alla presa in carico degli utenti da parte del personale addetto alla custodia presso gli istituti di frequenza;
- b) al ritorno: dal momento della consegna da parte del personale addetto alla custodia presso gli istituti di frequenza fino alla consegna al soggetto autorizzato al ritiro presso la fermata. Ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legge 16/10/2017, n. 148, convertito in legge 4/12/2017, n. 172, previa autorizzazione

dei genitori esercenti la patria potestà, dei tutori o dei soggetti affidatari, gli studenti che abbiano già compiuto 14 anni possono, al ritorno, raggiungere da soli la propria abitazione dopo essere scesi dal mezzo. A tal fine il Comune invierà apposita comunicazione all'appaltatore. In assenza di autorizzazione, il minore deve essere ritirato alla fermata con le modalità di cui sopra.

L'aggiudicataria si assume la completa ed esclusiva responsabilità diretta ed indiretta ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio e sarà l'unica responsabile dell'esecuzione delle attività ad essa appaltate, nonché l'unica responsabile tecnica del personale, dei mezzi ed attrezzature.

L'aggiudicataria deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza, per garantire l'ottimale qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette, dei trasportati e la salvaguardia dei beni pubblici e privati, rispettando le norme della circolazione stradale secondo la diligenza del buon padre di famiglia. L'aggiudicataria solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dell'attività; pertanto l'aggiudicataria è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stazione appaltante. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa.

Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme previste dal vigente Codice della Strada e di trasporto di persone e cose. In riferimento al veicolo adibito ai servizi in oggetto, è obbligo della stazione appaltante la stipula di apposita polizza RC AUTO al fine di tenere indenni le parti dagli eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Il pagamento del premio assicurativo annuale è posto a carico della ditta appaltatrice del servizio di trasporto.

Al riguardo, le parti si accordano affinché il pagamento del premio venga anticipato dalla stazione appaltante alla società assicuratrice entro le scadenze contrattuali previste, con diritto della prima di richiedere il rimborso della somma alla ditta appaltatrice nel rispetto di quanto previsto nel contratto di appalto.

L'aggiudicataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ARTICOLO 9 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla stazione appaltante o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Detta responsabilità è assunta dall'aggiudicataria anche relativamente ai subappaltatori.

ARTICOLO 10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato alla documentazione di gara costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

La Stazione Appaltante, riconoscendo che il servizio oggetto del presente Capitolato ricade nelle disposizioni dell'art 26, co 1, del D.Lgs. n. 81 /2008, ha redatto il DUVRI, stimando gli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 0,00 (zero/00), in quanto, dopo attenta analisi, non sono state

rilevate interferenze che comportino costi aggiuntivi specifici per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenza.

In un'ottica di collaborazione e miglioramento continuo della sicurezza, l'aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto potrà proporre alla stazione appaltante integrazioni o migliorie al DUVRI qualora rilevi ulteriori rischi o proponga soluzioni più efficaci per la loro gestione. Tali proposte dovranno essere adeguatamente motivate e documentate.

Il DUVRI potrà essere aggiornato nel corso della durata dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co 5, del D.Lgs. 81/2008, qualora si manifestino nuove interferenze, evoluzioni dei rischi già individuati, modifiche normative o organizzative, o in base all'esigenza evidenziata da sopralluoghi congiunti o richieste motivate delle parti.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la scrupolosa adozione di tutte le disposizioni stabilite nel DUVRI, assicurando la corretta e puntuale attuazione delle misure preventive e protettive in esso contenute. È altresì obbligato a fornire adeguata informazione e formazione al proprio personale e a tutti i soggetti cointeressati (es. subappaltatori, fornitori), in merito ai rischi specifici e alle procedure di sicurezza da adottare. La piena ottemperanza a tali obblighi è fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 11 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del decreto legislativo n. 36 del 2023 cui espressamente si rinvia. Nei casi in cui sia stato autorizzato il subappalto ai sensi dell'art. 119, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore delle somme allo stesso dovute previa presentazione di apposita fattura con le modalità di cui al precedente articolo 8. In caso di subappalto, l'aggiudicataria resta unica responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 13 settembre 1982, n. 646, così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale (motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023), nonché dei requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel disciplinare di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ARTICOLO 12 CESSIONE DEI CREDITI – DIVIETI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. È escluso il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia per mezzo di autovetture se pur immatricolate in uso terzi per noleggio con conducente. Sono vietate la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate individuate ed autorizzate dalla stazione appaltante e delle sedi degli istituti scolastici di frequenza.

ARTICOLO 13 CONTROLLI

La stazione appaltante vigila sul servizio per tutta la sua durata al fine di accertare l'osservanza di quanto dispongono il capitolato descrittivo - prestazionale e il contratto di appalto. L'aggiudicataria è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dalla stazione appaltante all'attività di controllo. Si prevedono due tipi di controllo:

a) controllo tecnico-ispettivo che comprende:

1. la regolarità della documentazione autorizzativa alla conduzione degli scuolabus;
2. la verifica della regolarità dei collaudi periodici dei mezzi;
3. la verifica del possesso dei titoli autorizzativi all'accesso al servizio da parte degli utenti.

b) controllo sul funzionamento del servizio che comprende:

1. il controllo e l'ispezione dei mezzi per la verifica della manutenzione e pulizia degli stessi;
2. il rispetto degli orari, dei percorsi, e delle altre disposizioni organizzative disposte dal presente capitolato e dalle sopravvenute disposizioni comunali.

Qualora le verifiche evidenzino carenze che, a giudizio della stazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno del servizio o pregiudizievoli del servizio, l'aggiudicataria verrà informata per iscritto degli interventi da eseguire che andranno immediatamente effettuati senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'aggiudicataria dovrà provvedere direttamente all'eventuale necessaria sostituzione dei veicoli interessati o del personale con altri di cui l'aggiudicataria abbia la disponibilità giuridica, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

I veicoli e il personale sostituitivi devono possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni abilitanti all'esercizio del servizio. Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, gli incaricati della stazione appaltante redigeranno verbale con l'indicazione delle irregolarità riscontrate. Il verbale è sottoscritto anche dall'incaricato dell'aggiudicataria, se presente. Una copia del verbale è inviata dalla stazione appaltante all'aggiudicataria tramite posta elettronica certificata (PEC). Eventuali controdeduzioni devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il termine fissato dalla medesima.

ARTICOLO 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, si procederà alla stipulazione del contratto in forma scritta, secondo le modalità previste dall'art 18 del D.Lgs. 36/2023. La stipulazione avverrà nel rispetto dei termini di stand-still previsti dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante si riserva nei casi di motivata urgenza e/o necessità debitamente accertata la facoltà di dare avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante l'emissione di apposita lettera di affidamento o ordine di servizio. Tale facoltà è esercitata in conformità a quanto disposto dall'art 17, co 3, del DLgs. 36/2023. L'esecuzione anticipata non pregiudica l'obbligo di stipulazione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, qualora non fosse possibile procedere immediatamente alla costituzione in usufrutto in capo all'aggiudicatario del veicolo di proprietà comunale, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un proprio veicolo per il periodo necessario al perfezionamento della costituzione dell'usufrutto, senza alcun onere ulteriore a carico della stazione appaltante.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato Descrittivo - Prestazionale, nonché tutti i suoi allegati.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati alla stipula, i seguenti documenti:

- l'eventuale offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario;
- l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative prescritte dal presente Capitolato;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano il presente appalto.

ARTICOLO 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all'espletamento dei servizi direttamente o ricorrendo ad altra impresa, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) fino a tre reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non eliminate in seguito a diffide formali da parte della stazione appaltante tali da compromettere la regolarità del servizio;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo accolto dalla stazione appaltante;
- c) fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'aggiudicataria;
- d) cessazione dell'attività da parte della stessa;
- e) mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 21;
- f) frode;
- g) mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 136/2010.

La stazione appaltante può procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione:

- a) mancata stipula del contratto alla data fissata senza alcuna valida giustificazione o mancata presentazione della cauzione definitiva nei termini assegnati.

La maggiore spesa eventualmente derivante sarà addebitata all'aggiudicataria a titolo di risarcimento danno e sarà prelevata dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicataria. In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 122 del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 16 DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente il contratto in relazione alle future disponibilità economiche e finanziarie di bilancio, previo preavviso di almeno 120 giorni da notificarsi a mezzo PEC.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicataria, da notificarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 120 giorni, la stazione appaltante incamererà per intero la cauzione definitiva e potrà affidare l'appalto alla ditta classificatasi seconda in sede di gara.

Qualora l'aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e senza giusta causa, la stazione appaltante incamererà tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

ARTICOLO 17 SOSPENSIVA

Qualsiasi eccezione inerente al presente capitolato fatta valere dall'appaltatore non avrà efficacia sospensiva né del servizio, né del presente atto, né del contratto.

ARTICOLO 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, dei suoi allegati e del contratto di appalto. Poiché il servizio oggetto del presente appalto è di pubblica utilità, l'aggiudicataria per nessuna ragione può sospenderlo o non eseguirlo del tutto o in parte se non per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dall'aggiudicataria. Al servizio possono accedere gli utenti compresi negli elenchi nominativi e relativi aggiornamenti che, all'inizio e durante l'anno scolastico, saranno consegnati all'aggiudicataria. Il personale addetto al servizio deve segnalare alla stazione appaltante i nominativi dei soggetti non in regola.

Non hanno accesso al servizio i minori non compresi negli elenchi di cui al precedente capoverso. Qualsiasi trasporto di minori non autorizzati è a completo rischio dell'aggiudicataria sulla quale graveranno tutte le responsabilità civili e penali.

L'aggiudicataria entro la data di avvio delle lezioni, deve provvedere a sua cura e spese alla annotazione dell'usufrutto del mezzo comunale sopra indicato, presso i competenti uffici e all'aggiornamento od ottenimento di tutta la documentazione abilitante l'utilizzo del mezzo.

Lo scuolabus nei periodi di mancata utilizzazione (notte, festività, sospensioni disposte dalla stazione appaltante) deve essere parcheggiato presso il Magazzino Comunale sito a Venzone.

Lo stesso deve essere chiuso a chiave e posto in condizioni di sicurezza. Qualsiasi manomissione dello scuolabus per vandalismi o altre cause deve essere oggetto di apposita copertura assicurativa a carico dell'aggiudicataria.

Gli addetti alla guida devono essere presenti ai capolinea nelle ore stabilite dagli orari di avvio giornaliero del servizio e verificare lo stato dei veicoli con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza. Gli utenti devono essere raccolti e consegnati esclusivamente presso le fermate individuate, autorizzate e debitamente segnalate dalla stazione appaltante e nelle aree degli istituti di frequenza.

Sotto la completa e diretta responsabilità dell'aggiudicataria, nei casi in cui al ritorno alla fermata di arrivo non siano presenti i genitori o terzi autorizzati a ricevere i minori, la stessa deve garantire la sicurezza degli utenti adottando le misure adeguate al caso concreto ovvero procedere secondo le seguenti disposizioni:

- a) il minore non ritirato di età inferiore a 14 anni compiuti, viene trattenuto sullo scuolabus fino al termine dei percorsi che il veicolo deve effettuare secondo l'orario;
- b) l'accompagnatore interessato dal mancato ritiro provvede a contattare telefonicamente i genitori o i terzi autorizzati utilizzando gli elenchi forniti all'inizio dell'anno scolastico;
- c) se nell'arco temporale di un'ora dall'ultimo percorso eseguito dal servizio, i genitori o i terzi non abbiano provveduto al ritiro, l'accompagnatore procede come indicato all'art. 11 del Regolamento comunale per il servizio scolastico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2011 e modificato con de approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 14/12/2016;
- d) l'accompagnatore che custodisce i minori provvederà alla redazione di un verbale da far sottoscrivere anche dal soggetto che provvede al ritiro. Le modalità di cui alle precedenti lettere potranno essere modificate concordemente tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria senza necessità di modifica del presente capitolato.

L'aggiudicataria deve eseguire le prestazioni nel rispetto degli orari e delle percorrenze di cui agli allegati. L'azienda aggiudicataria può proporre modifiche a fermate o percorsi, che diventeranno operative solo dopo che la stazione appaltante ne avrà verificato la fattibilità, e con l'approvazione con Delibera di Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri dei servizi competenti. In occasione di scioperi del personale scolastico che comportino la conclusione anticipata delle lezioni, l'aggiudicataria è tenuta all'esecuzione del servizio unicamente negli orari stabiliti. L'esecuzione di trasporti in orari diversi è richiesta dalla stazione appaltante e non comporta alcun onere a carico della stessa. Tutti i servizi di trasporto richiesti dall'Istituto Comprensivo di Trasaghis per gite o uscite didattiche di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, devono essere autorizzati dalla stazione appaltante. Per il predetto servizio l'aggiudicataria manterrà contatti organizzativi con il Comune di Venzone.

L'aggiudicataria deve garantire comunque la regolare esecuzione del servizio di trasporto scolastico. L'aggiudicataria deve segnalare alla stazione appaltante circostanze o fatti che possano obiettivamente impedire il regolare svolgimento del servizio nonché eventuali necessità di interventi presso le fermate.

ARTICOLO 19 AUTORIZZAZIONI

È richiesta l'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Alla data di stipulazione del contratto, l'aggiudicataria deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a sensi dell'articolo 3 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli – Venezia Giulia), del comma 3 dell'articolo 4 della predetta legge regionale n. 22 del 2005, dall'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

La predetta autorizzazione deve essere posseduta dall'aggiudicataria qualsiasi sia la propria sede legale.

Il mancato rilascio o la revoca della predetta autorizzazione comporta la revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicataria con incameramento dell'intero ammontare della cauzione provvisoria ovvero definitiva. Le conseguenti spese sostenute dalla stazione appaltante a garanzia dell'espletamento del servizio sono poste interamente a carico dell'aggiudicataria.

ARTICOLO 20 ONERI INERENTI AL VEICOLO IN USUFRUTTO

Le spese di gestione relative al veicolo utilizzato per l'esecuzione del servizio sul quale è costituito il diritto di usufrutto, sono così ripartite:

- a) a carico dell'aggiudicataria a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria dello scuolabus (carburanti; lubrificanti; manutenzione e sostituzione pneumatici, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura quali cinghie di trasmissione, candele, batteria, pastiglie e dischi freni, filtri, ecc.; sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danni, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata ordinaria manutenzione); manutenzione periodica estintori; assicurazioni; tasse di possesso; collaudi; oneri fiscali, tasse e imposte per l'aggiornamento del libretto di circolazione, del foglio complementare; pulizia interna ed esterna dei veicoli; esecuzione dei tagliandi periodici secondo le indicazioni dei costruttori dei veicoli; sanzioni amministrative; contravvenzioni;
- b) a carico della stazione appaltante manutenzione straordinaria (sostituzione di parti essenziali del veicolo quali motore, sedili in conseguenza della normale usura degli stessi);
- c) sostituzione dello scuolabus a carico dell'aggiudicataria.

ARTICOLO 21 PERSONALE

L'aggiudicataria deve fornire tutto il personale per l'esecuzione del servizio (conducenti ed accompagnatori).

I conducenti devono essere in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale secondo la legislazione vigente. I conducenti devono essere riconosciuti idonei alla mansione secondo i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico - attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753).

Il personale adotta tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Deve sempre e comunque essere garantita la sostituzione del personale eventualmente assente per qualsiasi motivo onde garantire il regolare svolgimento del servizio.

L'aggiudicataria deve garantire al proprio personale condizioni contrattuali, giuridiche e retributive non inferiori a quelle sindacali nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore.

L'aggiudicataria deve ottemperare a tutta la legislazione in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro. Nei riguardi di tutto il personale adibito al servizio l'aggiudicataria deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, le malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio ai fini della tutela materiale dei lavoratori. Essa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'aggiudicataria si deve impegnare ad utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni della stazione appaltante e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli utenti ed il personale dipendente dalla stazione appaltante. L'aggiudicataria deve provvedere alla verifica dell'assenza, nei confronti del personale che sarà impiegato nel servizio, dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 4.3.2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI), impegnandosi a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, risulti incorso in uno dei predetti reati, dando comunicazione alla stazione appaltante del sostituto.

L'aggiudicataria e il proprio personale si impegnano:

1. ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di comportamento del Comune di Venzone, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Venzone.;

2. ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del P.I.A.O. vigente e successivi aggiornamenti del Comune di Venzone, di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Venzone.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. 165/2001, l'aggiudicataria non potrà adibire all'espletamento del servizio dipendenti del Comune di Venzone cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune.

In caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, l'affidamento di cui al presente capitolato è nullo con conseguente divieto al soggetto privato che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ARTICOLO 22 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Reg. UE 679/2016, i dati forniti tra le parti saranno trattati da entrambe esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Venzone. Il personale dell'aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su persone fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della struttura di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Sempre ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dall'aggiudicataria in sede di gara e di gestione del contratto saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione dell'appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità del rapporto contrattuale. I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

1. al personale interno all'amministrazione interessato al contratto;
2. ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990, del d. Lgs n. 33/2013 e del vigente Regolamento comunale sull'accesso,
3. ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

All'aggiudicataria è fatto divieto di utilizzazione i dati personali (nomi, indirizzi, numeri telefonici, ecc.) e sensibili di cui venga a conoscenza per finalità diverse da quelle oggetto del presente appalto. L'aggiudicataria è titolare del trattamento dei dati predetti di cui venga in possesso con qualsivoglia mezzo.

ARTICOLO 23 PENALITÀ

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio anche in mancanza di specifico verbale, le stesse sono comunicate per iscritto a mezzo PEC all'aggiudicataria che può far pervenire alla stazione appaltante le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Trascorso tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti e giustificative, si dà luogo all'applicazione della penale senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in merito, nei casi di seguito specificati:

- a) sostituzione non autorizzata di fermate e/o percorrenze: euro 3.000,00;
- b) mancata esecuzione del servizio per cause imputabili ad omissioni dell'aggiudicataria: euro 3.000,00 per ogni giornata;
- c) inosservanza degli orari o irregolarità nella conduzione del servizio: euro 250,00;
- d) assenza dell'accompagnatore: euro 3.000,00 per ciascuno scuolabus sprovvisto;
- e) condotta non conforme a principi di correttezza verso gli utenti: euro 200,00;
- f) stato psico-fisico dei dipendenti non adeguato al servizio: da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00 a discrezione del responsabile del procedimento;
- g) carente od irregolare esecuzione delle manutenzioni a carico dell'aggiudicataria: euro 2.000,00;
- h) mancata esecuzione dei collaudi e mancato aggiornamento/perfezionamento della documentazione autorizzativa all'esercizio degli scuolabus: euro 4.000,00 per ciascun veicolo;
- i) carente manutenzione evidenziata dal rinvio del collaudo dei veicoli: euro 1.000,00;
- j) mancata esecuzione del servizio per scioperi del personale dipendente dell'aggiudicataria: euro 10.000,00.

Le penali sono rimosse mediante rivalsa sulla cauzione definitiva ovvero mediante trattenuta sulla somma da pagare in sede della prima liquidazione di fatture successiva alla determinazione della penale.

ARTICOLO 24 PREMIALITÀ

Il presente articolo definisce i criteri di premialità applicabili al contratto, in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, che incoraggia l'introduzione di meccanismi volti a incentivare il miglioramento continuo e l'innovazione nelle prestazioni contrattuali. L'erogazione dei bonus avverrà previa verifica oggettiva del raggiungimento degli standard e degli indicatori di performance definiti.

- a) Sicurezza e Comfort: premio pari a € 200/anno per formazione del personale: se il personale (autisti e accompagnatori) partecipa a corsi di formazione aggiuntivi sulla sicurezza stradale, primo

soccorso, gestione di situazioni di emergenza, o comunicazione con studenti e famiglie, dimostrabile con attestato di partecipazione;

b) Soddisfazione dell'utenza: premio legato ai risultati di sondaggi: bonus pari a € 200,00/anno basato sul raggiungimento di almeno il livello otto di gradimento da parte di studenti e famiglie, rilevato tramite questionari periodici. Verranno valutati a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti aspetti: la gentilezza del personale, la percezione di sicurezza, la pulizia del mezzo.

c) Innovazione e Servizi Aggiuntivi:

- Tecnologie a bordo: premio fino ad un massimo di € 1000,00/anno per l'introduzione di sistemi di tracciamento e comunicazione: ad esempio, app per i genitori che consentono di monitorare la posizione del bus in tempo reale, ricevere notifiche su ritardi o arrivi.
- Proposte migliorative: premio fino ad un massimo di € 500,00/anno per servizi accessori gratuiti o a costo ridotto: ad esempio, disponibilità per gite scolastiche extra, servizi di trasporto per eventi sportivi o culturali, anche organizzati dalla Stazione Appaltante, con tariffe agevolate o gratuitamente, oltre a quanto previsto dal capitolato.

ARTICOLO 25 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti del presente appalto, l'aggiudicataria elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Venzone, Piazza Municipio 1, 33010 Venzone.

ARTICOLO 26 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto per la stazione appaltante è l'arch. Francesca Pasquin, riservandosi di sostituirlo con conseguente comunicazione al gestore.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'aggiudicataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione comunale in attesa che siano assunte, di comune accordo, le conseguenti decisioni.

In caso di mancata composizione delle controversie in via amministrativa, le stesse sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (foro competente di Udine).

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 28 SPESE

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'aggiudicataria tra cui, in via indicativa e non esaustiva:

- a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc. occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio.

A carico dell'aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto dell'appalto. Saranno a carico dell'aggiudicataria inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 29 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 57 del d. Lgs. 36/2023, nel rispetto delle vigenti norme di settore, l'Appaltatore subentrante si impegna ad assumere prioritariamente il personale dipendente del fornitore uscente attualmente impiegato, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, attivando le clausole sociali previste dal contratto collettivo di settore applicato. A tal fine, si elencano di seguito, i contratti applicati, la consistenza numerica e il livello di inquadramento del personale interessato dalla presente clausola sociale:

CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO	N. ORE SETTIMANALI
Autisti			
autoferrotranvieri	Operatore di esercizio	140	9 ore e 36 min
accompagnatori			
CCNL cooperative sociali	Operaio addetto all'accompagnamento scolastico		6 ore e 32 min

L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutte le informazioni necessarie a verificare il rispetto dell'impegno assunto, motivando in ordine al mancato reimpiego del personale del Fornitore uscente.

L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto che risulti in forza 6 (sei) mesi prima della sua scadenza naturale.

ARTICOLO 30 INVIO DELLA CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni inerenti al presente servizio saranno inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della sede legale dell'aggiudicataria o presso altro domicilio indicato dall'aggiudicataria in sede di gara.

Eventuali modificazioni dei predetti recapiti devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante.

L'aggiudicataria è considerata a piena conoscenza delle comunicazioni inviate ai predetti recapiti senza che possa, a tal fine, sollevare eccezioni di sorta.

ARTICOLO 31 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 32 ALLEGATI

Formano parte integrante e contestuale del presente capitolato descrittivo-prestazionale i seguenti allegati:

1. Piano delle fermate, chilometri e tempistiche (Che dovrà essere sottoscritti digitalmente per accettazione);
2. Orario utilizzato nell'anno scolastico 2024/2025.



IL RUP
Arch. Francesca Pasquin
F.to digitalmente